

# Crediti per attività formative e per attività di relazione

ATTENZIONE: I CREDITI F RIGUARDANTI ECDL NON VANNO CHIESTI IN QUANTO COMUNICATI DIRETTAMENTE DALLO CSIA ALLA SEGRETERIA MENTRE PER I PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA STUDENTI.

## **1. PROCEDURA:**

Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti F, lo studente deve presentare al Centro servizi della Sede del Corso di Laurea (Trieste o Gorizia) in ogni momento dell'anno ma ALMENO TRE MESI PRIMA RISPETTO ALLA DATA DI LAUREA una domanda in carta semplice (scaricabile dal sito di Dipartimento alla voce: Modulistica) allegando copie delle documentazioni. Fatte salve particolari esigenze la domanda va presentata per il NUMERO TOTALE di crediti F presente in piano di studi.

Di eventuali documenti certificanti attività privi della domanda il centro servizi non terrà conto e non risponderà dell'eventuale smarrimento.

Si comunica che la documentazione comprovante attività per cui si chiede il riconoscimento dei crediti f (lettorati, conferenze, seminari, ...) deve essere custodita dagli studenti richiedenti.

Gli studenti che intendano inserire nel proprio piano di studi un esame da far valere per i crediti f devono utilizzare il modulo al link

<http://www.dispes.units.it/sites/dispes.units.it/files/CREDITI%20F%20-%20Modulo%20inserimento%20esame.pdf>

## **2. PROMEMORIA:**

Per quali attività si può chiedere il riconoscimento dei crediti F?

- Attività di relazione o di formazione (tirocini, sostegno e tutorato in ambito didattico, volontariato, attività in ambito associativo, dei gruppi, organizzazioni e pratiche sindacali, organizzazioni non governative e internazionali. Tra le attività di formazione: corsi di formazione linguistica o culturale, corsi di alfabetizzazione digitale e informatica, corsi di formazione post universitaria, seminari di studio, convegni e conferenze sia universitari che extra. Le attività devono in ogni caso risultare congrue con uno o più degli ambiti di studio previsti dal corso di laurea. Devono essere svolte nel periodo tra l'iscrizione al corso di laurea e il conseguimento del titolo o entro i 24 mesi precedenti l'iscrizione.

- Esami. Si precisa che in questo caso l'esito finale non andrà ad influire sulla media.

- Si precisa che non verranno registrati nel libretto di esse3 più crediti di quelli previsti dal piano di studi anche se approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Quali attività non possono essere riconosciute?

- Attività lavorativa o altre attività retribuite

- Le attività di relazione o formazione antecedenti i 24 mesi prima dell'iscrizione

Come e dove si chiede l'attribuzione dei crediti F?

- Le attività per le quali si chiede l'attribuzione dei crediti F devono essere accompagnate da una certificazione rilasciata dal soggetto formatore con le indicazioni della durata e del contenuto
- Alle copie delle documentazioni lo studente deve allegare il modulo per la richiesta al Consiglio di Dipartimento scaricabile dal sito di Dipartimento alla voce Modulistica.
- Tutta la documentazione va presentata al Centro Servizi di Dipartimento o allo Sportello Studenti, anche per posta o per mail.
- Se si tratta di esami da far valere come crediti F si deve utilizzare il modulo disponibile al seguente link: <http://www.dispes.units.it/sites/dispes.units.it/files/CREDITI%20F%20-%20Modulo%20inserimento%20esame.pdf>

Quando NON si chiede il riconoscimento dei crediti F al Centro Servizi o allo Sportello Studenti?

- Quando si tratta di ECDL in quanto, se fatto presso l'Ateneo, viene comunicato direttamente dall'ISI alla Segreteria Studenti, se fatto presso altri enti si porta l'attestato direttamente in Segreteria Studenti.

### **3. REGOLAMENTO**

1. Le attività per le quali possono essere attribuiti crediti formativi "lettera F" devono avere carattere di "relazione" o di "formazione", secondo l'art. 10, comma f, Decreto 03/11/1999, n. 509.

2. Sono "attività di relazione" quelle che non prevedono il superamento di una prova di verifica del percorso svolto, sia esso di tipo attitudinale o cognitivo. Le attività di relazione riconosciute sono: tirocini di formazione e orientamento; sostegno e tutorato in ambito didattico; volontariato; attività nell'ambito associativo e dei gruppi; attività nell'ambito delle organizzazioni nei partitiche e sindacali; attività nell'ambito delle organizzazioni non governative; attività nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

a) Le attività di relazione per le quali si richiede l'attribuzione di crediti devono essere certificate da un referente dell'ambito in cui esse si sono svolte. Tale certificazione deve recare indicazioni circa la durata dell'attività e il suo contenuto.

3. Sono "attività di formazione" quelle che prevedono il superamento di una prova di verifica del percorso svolto, sia essa di tipo attitudinale o cognitivo, e/o una relativa certificazione dei contenuti delle stesse attività. Le "attività di formazione" riconosciute sono: corsi di formazione linguistica o culturale; corsi di alfabetizzazione digitale e di informatica; corsi di formazione post-universitaria (master, "scuole estive, soggiorni di studio guidati); frequenza a seminari di studio, convegni e conferenze, sia universitari che extra-universitari.

a) le attività di formazione svolte per e per le quali si richiede l'attribuzione di crediti devono essere accompagnate dalla loro relativa certificazione, rilasciata dal soggetto formatore. Tale certificazione deve recare indicazioni circa la durata e il contenuto dell'attività.

4. Possono essere riconosciuti crediti riferiti esclusivamente ad "attività di relazione" e/o ad "attività di formazione", come precedentemente definite, svolte entro il percorso di laurea di base e/o magistrale, vale a dire svolte nel periodo tra l'iscrizione al corso di laurea base e/o magistrale e il conseguimento del titolo, oppure per "attività di relazione" e/o attività di formazione" svolte entro i ventiquattro mesi precedenti l'iscrizione a un corso di laurea base e/o magistrale.

5. Le “attività di relazione” e/o “attività di formazione” devono risultare congrue con uno o più degli ambiti di studio previsti dal Corso di Laurea di base e/o magistrale seguito dal richiedente. Tale congruità è verificata dal Consiglio di Dipartimento con apposite deliberazioni, viste anche le certificazioni fornite dal richiedente, in base a quanto stabilito più sopra ai punti 2 sub a) e 3 sub a). Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della Presidenza, può delegare uno o più dei componenti per lo svolgimento delle istruttorie relative alle richieste di attribuzione dei crediti. Tale delega ha durata biennale e non è rinnovabile prima che sia trascorso un biennio dalla sua scadenza.

6. Vengono attribuiti fino ad un massimo di 12 CFU, qualora previsti nei piani di studio dei Corsi di Laurea di base e/o magistrale.

7. Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2006.